CONTRATTO DI MUTUO CHIROGRAFARIO
(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601)

L'anno **2010** il giorno **7** del mese di **aprile** in Bovegno fra la **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALTROMPIA – BOVEGNO (BS) – SC,** che in appresso verrà denominata, per brevità, **"Banca"**, C.F. 01746970985 con sede in Bovegno Piazza Zanardelli, 8 in persona di Giancarlo Conti (Direttore Generale) che interviene nell'indicata qualifica e il **SIG. BONETTI DOMENICO CF BNTDNC56S20E738Z NATO A LUMEZZANE IL 20.11.1956 IN QUALITÀ DI DIRETTORE GENERALE DELL' AZIENDA SPECIALE ALBATROS – ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE CF E P. IVA 01971630981**, che in appresso verrà per brevità chiamata **"mutuatario"**, attraverso la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La banca concede un finanziamento, a titolo di mutuo, di **Euro 650.000,00.= (Euro seicentocinquantamila/00)**, mediante consegna del relativo importo al mutuatario, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, dà contestuale quietanza.
Il presente mutuo è concesso e accettato ad un tasso di interesse pari al **5,00% (cinque per cento) fisso (= Eurirs 10 anni aggiornato al 06.04.2010 + 1,70%)** per tutta la durata del contratto.
Il mutuatario è tenuto a corrispondere alla banca: **Euro ==,00.= (Euro ==/00)** per spese di istruttoria della pratica, Euro. === per spese di avviso scadenza rata, Euro. 2,00 per spese di comunicazione annuale di cui all'art. 119 del Decreto Legislativo n. 385 del 01.09.1993.
Il mutuatario assume le obbligazioni derivanti dal presente contratto con il vincolo della solidarietà e indivisibilità per i propri aventi causa.

Art. 2

Il rimborso del finanziamento sarà effettuato mediante il pagamento di n. **60** rate trimestrali delle quali la prima scadente il **31.07.2010** di soli interessi e dell'importo di **Euro 10.328,77.= (Euro diecimilatrecentoventotto/77)** e le restanti **59** rate di capitale consecutive, oltre agli interessi calcolati secondo il tasso previsto all'art. 1 del presente contratto, dell'importo fisso per tutta la durata del contratto di **Euro 15.644,52 .= (Euro quindicimilaseicentoquarantaquattro/52)**, con periodicità trimestrale a partire dal **31.10.2010** e così il **31.01, il 30.04, il 31.07 ed il 31.10** di ogni anno senza interruzione, sino al **30.04.2025.**
La parte mutuataria autorizza sin d'ora la Banca ad addebitare sul conto corrente bancario numero 0002/004/700180 ad essa intestato le rate di rimborso del finanziamento e gli eventuali accessori, alle singole scadenze e con la relativa valuta. Resta inteso che in caso di insufficienza di fondi, e senza necessità di ulteriore comunicazione, oltre alla penale per tale ipotesi convenuta decorreranno senz'altro a carico del mutuatario gli interessi di mora nella misura e con le modalità previste dal presente contratto all'art. 3, a partire dalla data di scadenza delle singole rate.
La parte mutuataria accorda specificatamente alla banca la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate al presente mutuo rispettando, in caso di variazione in senso sfavorevole per il cliente, le prescrizioni contenute nell'art. 118 del D.L. 385/1993.

Art. 3

Su tutte le somme dovute e non pagate alle relative scadenze, ed anche in caso di risoluzione del contratto o di decadenza dal beneficio del termine, il mutuatario, senza necessità di alcuna preventiva costituzione in mora, cui egli espressamente rinuncia, sarà tenuto a corrispondere, in luogo dell'interesse contrattuale, l'interesse di mora nella ragione annua di **3** punti in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora, a decorrere dal giorno della scadenza, fino a quello dell'effettivo pagamento, oltre ad una penale, fin d'ora convenuta, nella misura del ===% sull'importo della rata, a titolo di risarcimento degli ulteriori danni presunti.

Art. 4

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1196 c.c., in occasione del pagamento di ciascuna rata, il mutuatario è tenuto a corrispondere una commissione di incasso di **Euro 2,58.= (Euro due/58)**.
In conseguenza delle condizioni economiche sopra specificate e convenute come da allegato "A", e degli oneri fiscali (imposta sostitutiva) posti a carico del mutuatario, l'indicatore sintetico di costo (ISC) che rappresenta il costo totale del finanziamento espresso in percentuale annua del credito concesso, è pari al **5,135%**.

Ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota prevista per l'imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e seguenti del D.P.R. 601/73, la parte mutuataria dichiara che, ***in relazione alla propria qualità di impresa*** *al finanziamento di cui al presente atto è applicabile l'aliquota dello 0,25%.*

Art. 5

La banca avrà diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il mutuatario non adempia agli obblighi posti a suo carico dal presente contratto e, in particolare, non provveda al puntuale integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso.

La banca potrà altresì esigere tutto quanto dovuto nelle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. ed in particolare, a titolo esemplificativo, quando il mutuatario o gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali.

Art. 6

Con il consenso della banca, il mutuatario potrà estinguere in unica soluzione e in qualunque momento il proprio debito residuo nei confronti della banca corrispondendo un compenso del **2,00% (due per cento)** calcolato sul capitale residuo.

Il mutuatario ha inoltre la facoltà, in qualsiasi momento, di decurtare il mutuo in linea capitale, riconoscendo alla Banca un compenso pari al 2,00% dell'importo anticipatamente restituito.

Nessun altro onere sarà addebitato al mutuatario.

Le anzidette modalità di calcolo vengono illustrate, a mero titolo esemplificativo, nel documento di sintesi che si allega sotto la lettera A.

Il compenso indicato ai commi precedenti non è dovuto alla banca nei casi previsti dall'articolo 7 del D.L. 31 Gennaio 2007 n. 7 convertito in Legge 2 aprile 2007 n. 40.

Art. 7

Nel caso di finanziamento congiuntamente concesso ai coniugi, la banca, in deroga all'art. 190 c.c. è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari.

Art. 8

A tutti gli effetti del presente contratto, ed anche per le notifiche di qualsiasi titolo e atto, nonché di diffida o avviso, anche non giudiziale, le parti eleggono domicilio, quanto alla banca, presso la sua sede, quale in epigrafe indicata, e il mutuatario all'indirizzo sopra indicato.

Art. 9

Le spese connesse e conseguenti al presente contratto, ivi comprese le spese legali che la banca dovesse sostenere in conseguenza dell'inadempimento del mutuatario, nonché gli oneri tributari di qualsiasi natura, sono a totale carico del mutuatario medesimo.

Art. 10

Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del presente contratto, unico Foro competente è quello nella cui circoscrizione si trova la sede della banca.

Art. 11

Un esemplare del presente contratto viene contestualmente consegnato al mutuatario.

Art. 12

Il presente contratto è soggetto al trattamento fiscale previsto dagli artt. 15 e seguenti del D.P.R. 29.9.73, n. 601.

Il Mutuatario

AZIENDA SPECIALE
ALBATROS ASD
P. IVA 01971630981

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DELLA VALTROMPIA – BOVEGNO (BS) – SC
Il Direttore Generale

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, secondo comma, c.c., dichiaro di approvare specificamente le clausole di cui agli articoli: 2 (variazione delle condizioni economiche e delle norme che disciplinano il contratto); 5 (clausola risolutiva espressa); 7 (deroga all'art 190 c.c.); 10 (foro convenzionale).

Il Mutuatario

AZIENDA SPECIALE
ALBATROS ASD
P. IVA 01971630981

Il mutuatario dichiara di non voler esercitare il diritto di ottenere copia del testo del contratto idonea per la stipula, unitamente al relativo documenti di sintesi per la ponderata valutazione del contenuto stesso.

Il Mutuatario

AZIENDA SPECIALE
ALBATROS ASD
P. IVA 01971630981

DOCUMENTO DI SINTESI relativo al contratto di mutuo chirografario tra la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALTROMPIA SC – BOVEGNO (BS) – SC e l'azienda speciale Albatros – Attività Sportive dilettantistiche

Condizioni economiche più significative

Tasso di interesse annuo fisso: pari al **5,00 % (cinque per cento) = eurirs 10 anni rilevato il 06.04.2010 + 1,70 %,** fisso per tutta la durata del contratto.

Tasso annuo per interessi di mora: 3 punti in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora

Importi di spese e commissioni

- *per istruttoria*: € =,00.=
- *per pagamento rate*: € 2,58.=
- *per invio documento di sintesi (annuale)* € 2,00.=
- *rimborso dell'imposta sostitutiva ex art.* 15 D.P.R. 601/73 (attualmente 0,25% dell'importo erogato): € 1.625,00.=
- *per estinzione anticipata*: 2,00% calcolato sul capitale anticipatamente rimborsato

(esempio: per un debito residuo di € 1.000,00.= la commissione sarà pari a: € 1.000*2% = € 20,00.=)

ISC (indicatore sintetico di costo): 5,135 %.

Sintesi delle condizioni contrattuali più significative

Tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate: appena dopo la completa formalizzazione del contratto e degli atti relativi alle garanzie eventualmente previste.

Rimborso: rateale, senza necessità di preventiva comunicazione scritta da parte della banca, secondo il piano di ammortamento concordato.

Estinzione anticipata: con il consenso della banca e pagamento di una commissione calcolata sul capitale anticipatamente rimborsato (pari al 2,00% del capitale anticipatamente rimborsato).

Clausola risolutiva espressa e decadenza dal beneficio del termine: in determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti che – incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme alla banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l'immediato pagamento di quanto dovutole.

Reclami: per eventuali contestazioni, il cliente può rivolgersi all'Ufficio reclami della Banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman bancario. Per ulteriori informazioni si rinvia alla "*Guida all'Ufficio Reclami e all'Ombudsman Bancario*", a disposizione della clientela presso ogni locale aperto al pubblico.

Modifica delle condizioni economiche: facoltà della banca di modificare unilateralmente in senso sfavorevole al cliente le condizioni economiche praticate, fermo l'obbligo di comunicare tali variazioni ai sensi della normativa vigente e il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità, ottenendo, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Bovegno, lì 07.04.2010

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DELLA VALTROMPIA – BOVEGNO (BS) – SC

AZIENDA SPECIALE
ALBATROS ASD
P.IVA 01971630981

(firma del mutuatario)